

Scheda Paese: **Algeria**

di Katia Caruso

1. Introduzione

Il sistema tributario, nonostante la sua "algerinizzazione", è sostanzialmente ispirato alla legislazione fiscale francese. Esso prevede imposte dirette e indirette il cui gettito è destinato allo Stato e/o alle collettività territoriali (province e comuni). Tutte le fasi di tali entrate (liquidazione delle dichiarazioni, controllo, riscossione) sono gestite dalla Direzione Generale delle Imposte (*Direction Générale des Impôts* - D.G.I.) per il tramite degli uffici locali.

2. Tassazione delle persone fisiche

Sono soggetti all'imposta sul reddito globale (IRG): le persone fisiche domiciliate in Algeria, indipendentemente dalla nazionalità algerina o straniera (cioè coloro che possiedono un'abitazione a titolo di proprietà o usufrutto o ne sono conduttori in virtù di un contratto di locazione della durata di almeno un anno; le persone che hanno in Algeria sia il luogo di soggiorno principale che il centro principale dei propri interessi; i dipendenti pubblici che prestano servizio all'estero e che non è ivi assoggettato ad imposizione), le persone non domiciliate in Algeria che dispongono di redditi di fonte algerina, le persone di nazionalità algerina o straniera titolari di redditi imponibili in Algeria in virtù di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, i soci di società di persone e di società costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, i membri delle società civili (a condizione che queste non siano s.p.a.) e delle associazioni in partecipazione, illimitatamente e solidalmente responsabili, i gerenti maggioritari delle s.r.l. e i gerenti delle s.a.p.a. in ragione del compenso percepito in tale qualità, gli azionisti di società di capitali in ragione dei dividendi, compensi, gettoni di presenza percepiti. Sono esenti dall'IRG le persone che hanno un reddito complessivo netto non superiore a 120.000 DZD, gli ambasciatori e gli agenti diplomatici, i consoli e gli agenti consolari di nazionalità estera quando il paese di cui hanno la rappresentanza concede un vantaggio analogo agli agenti diplomatici e consolari algerini.

L'IRG si applica alle seguenti categorie di reddito (ognuna delle quali determina i redditi tassabili in base a regole proprie):

- redditi di lavoro dipendente (incluse le pensioni e le rendite vitalizie): la base imponibile è costituita dalla differenza tra l'emolumento lordo e i contributi previdenziali ed assistenziali (pari all'8,5% di tale importo) trattenuti dal datore di lavoro; sono tassati secondo il sistema della ritenuta alla fonte a titolo di acconto effettuata mensilmente all'atto della corresponsione delle somme applicando le aliquote della tabella degli scaglioni di reddito mensile (*barème mensualisé*);
- redditi d'impresa (BIC: *bénéfices industriels et commerciaux*): derivano dall'esercizio di un'attività commerciale, industriale o artigianale (sono compresi anche i redditi derivanti dall'esercizio di attività minerarie); la base imponibile è determinata con metodo forfetario quando il volume d'affari annuale non supera 30.000.000 DZD, ovvero con metodo analitico (differenza tra i ricavi e i costi relativi) se sono superati i predetti limiti (o vi è espressa opzione in tal senso); in tal caso la determinazione della base imponibile segue le stesse regole previste per la determinazione del reddito delle società (cfr. infra);

- redditi di lavoro autonomo (BNC: *bénéfices non commerciaux*): derivano dall'esercizio di un'attività non commerciale ovvero di una professione liberale; la base imponibile, determinata secondo il regime di contabilità semplificata (*régime de la déclaration contrôlée*), è costituita dalla differenza tra i compensi percepiti (compresi i *capital-gains*, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni inerenti l'attività professionale, le indennità ricevute per la cessazione dell'attività o la cessione della clientela) e le spese sostenute per l'esercizio della professione. Ai compensi percepiti viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto nella misura del 24%. Nel caso di somme versate per remunerare l'attività svolta in Algeria nell'esercizio di un'attività professionale, di proventi dei diritti d'autore percepiti da scrittori o compositori o dai loro eredi o legatari, di proventi derivanti dalla proprietà industriale o commerciale (cessione o concessione di brevetti, marchi, etc.) e di somme pagate per qualsiasi prestazione di servizio utilizzata in Algeria, è prevista l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo definitivo (24%) se il compenso è versato da un contribuente domiciliato in Algeria ad un professionista che non è ivi domiciliato ovvero ad un'impresa che non ha stabile organizzazione in Algeria.
- redditi derivanti dall'esercizio di attività agricola (*revenus des exploitations agricoles*): derivano dall'esercizio dell'attività agricola (compresa quella di funghicoltura sotterranea) e di allevamento di animali di tutte le specie; la base imponibile è determinata per zona di potenzialità o unità ovvero per provincia o per comune da una commissione composta da un rappresentante dell'Amministrazione Finanziaria, un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale e un rappresentante della Camera Nazionale dell'Agricoltura. Le tariffe così fissate vengono omologate con decreto del Direttore Generale delle Imposte prima del 1° marzo di ogni per essere applicate ai redditi dell'anno precedente;
- redditi fondiari (*revenus de la location des propriétés bâties et non bâties*): derivano dalla locazione di immobili non edificati di qualsiasi tipo (compresi i terreni agricoli) e di immobili o porzioni di immobili edificati (adibiti ad abitazione, fabbrica, magazzino, ufficio, ...) e di tutti i locali commerciali o industriali non attrezzati per l'esercizio dell'attività (in caso contrario il provento costituisce reddito d'impresa) a condizione che il canone di locazione non sia percepito nell'ambito di un'attività agraria, d'impresa o di lavoro autonomo. La base imponibile è costituita dall'importo lordo del canone annuale. I canoni derivanti dalla locazione a favore degli studenti non scontano l'IGR mentre è prevista l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo definitivo sui canoni di locazione civile di immobili ad uso abitativo collettivo (7%) e individuale (15%) nonché sui canoni di locazione dei locali ad uso commerciale o professionale (15%);
- redditi di capitale (*revenus de capitaux mobiliers - RCM*): sono considerati tali i dividendi distribuiti dalle società di capitali e dalle società di persone che hanno optato per il regime fiscale delle società di capitali (ritenuta a titolo definitivo nella misura del 10%), gli interessi maturati sui titoli al portatore (ritenuta definitiva del 50%), su crediti, depositi e cauzioni (ritenuta definitiva dell'1% per interessi fino a 50000 DZD, oltre tale importo il 10%). La base imponibile è costituita dall'importo lordo totale dei dividendi distribuiti o degli interessi maturati (comprensivo della ritenuta se il beneficiario è una persona fisica);
- plusvalenze da cessione a titolo oneroso di immobili edificati e non edificati (indipendentemente dalla destinazione o dall'uso) e dei relativi diritti, detenuti da meno di dieci anni, da parte di privati (*particuliers*) indipendentemente dalla loro nazionalità o dal domicilio. La base imponibile è determinata dalla differenza positiva tra il prezzo di cessione (diminuito delle imposte pagate e delle spese sostenute per la vendita) e il prezzo di acquisto (attualizzato dell'8% annuo dalla data di acquisto o di creazione del bene alla data di cessione) al netto delle spese sostenute per il mantenimento e le migliorie (30% del prezzo di acquisto se le spese sono giustificate, altrimenti 10% a titolo forfetario). La

plusvalenza è imponibile nell'anno in cui avviene la cessione e l'imposta è calcolata applicando una ritenuta a titolo definitivo del 5%

2.1 Base imponibile e aliquote

Il calcolo dell'imposta sui redditi viene effettuato in quattro tappe:

A) determinazione del reddito complessivo lordo, costituito dalla somma delle precedenti tipologie di reddito, esclusi i redditi di locazione e i redditi di capitale;

B) determinazione del reddito complessivo netto imponibile, ottenuto deducendo dal reddito complessivo lordo gli oneri previsti tassativamente dal Codice delle Imposte Dirette (CID). In sostanza sono deduzioni legate alla situazione personale del contribuente come: oneri che presentano un carattere obbligatorio quali gli assegni alimentari corrisposti periodicamente agli ascendenti o ai discendenti, al coniuge separato o ai figli; contributi versati alle forme pensionistiche complementari; polizze assicurative contratte dal proprietario-locatore; interessi passivi a seguito di mutui stipulati per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione ovvero stipulati nell'esercizio dell'attività quando non hanno dato diritto a deduzione nella determinazione della singola categoria reddituale. I coniugi che optano per la tassazione congiunta beneficiano di un abbattimento pari al 10% del reddito imponibile;

C) calcolo dell'imposta lorda a seguito dell'applicazione della tabella delle aliquote (barème).

D) calcolo dell'imposta netta dopo le "correzioni" dell'imposta lorda; detti aggiustamenti, tassativamente previsti dal CID, sono definiti "crediti d'imposta" e consistono nello scomputo delle ritenute subite dal lavoratore che percepisce altri redditi oltre a quelli di lavoro dipendente (dette ritenute sono imputate all'imposta dovuta, comunicata tramite ruolo) e le ritenute subite sugli interessi derivanti da crediti, depositi e cauzioni.

Le persone fisiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che determinano il reddito con metodo analitico hanno l'obbligo di versare 5.000 DZD a titolo di IGR, indipendentemente dal risultato di esercizio. Le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti:

Scaglioni di reddito	Aliquota
da 0 a 120.000 DZD	0%
da 120.001 DZD a 360.000 DZD	20%
da 360.001 DZD a 1.440.000 DZD	30%
Oltre 1.440.000 DZD	35%

3. Tassazione delle società

Per il principio di territorialità, l'imposta sui redditi delle società (IBS) colpisce i redditi delle imprese che esercitano l'attività economica in Algeria oppure quei redditi che sono imputabili all'impresa in forza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. L'imposta si applica ai seguenti soggetti: società di capitali, imprese unipersonali a responsabilità limitata, società cooperative e loro consorzi, società di persone che hanno optato per la tassazione IBS, collettività o associazioni quando svolgono attività commerciale. Sono esenti dall'IBS le società neocostituite (per i primi tre anni di esercizio dell'attività ovvero per i primi sei se sono localizzate in determinate zone dell'Algeria), e determinati enti morali che operano nell'ambito dell'attività teatrale e delle attività rivolte alle persone diversamente abili, nonché le società e le cooperative assoggettate all'imposta forfetaria unica (cr. infra).

3.1 Base imponibile e aliquote

La base imponibile è determinata con metodo analitico (differenza tra costi e ricavi). Tra i costi deducibili troviamo le quote di ammortamento, gli accantonamenti, le imposte versate e le spese generali, in particolare: le spese per il personale e la manodopera, i versamenti contributivi, gli oneri finanziari, i costi relativi all'acquisto di beni e materiali inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione, i premi assicurativi, i canoni di locazione passiva, le spese di manutenzione e di riparazione, i costi per ricerca e sviluppo (nel limite di 100.000.000 DZD), gli omaggi a carattere pubblicitario se il valore unitario non supera i 500 DZD, le erogazioni liberali in danaro o in natura a favore di istituti e associazioni a carattere umanitario per importi non superiori a 1.000.000.000 DZD.

Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Per quanto riguarda le plusvalenze patrimoniali, si distingue tra plusvalenze a corto e a lungo termine a seconda che il bene oggetto di cessione, espropriazione, apporto in società, permuta o donazione da parte di una società di capitali o di un'impresa industriale, commerciale, artigianale, agricola ovvero di esercenti un'attività professionale sia detenuto o realizzato da meno o da più di tre anni. Nel primo caso la plusvalenza è imputata al reddito d'impresa o professionale per il 70%, nel secondo caso per il 35%. Le imprese assoggettate all'I.R.G. possono optare per la tassazione in tre anni, cioè nell'anno in cui la plusvalenza è realizzata e in quelli anteriori se non sono già prescritti. Se il contribuente si impegna a reinvestire nei tre anni successivi alla realizzazione della plusvalenza un importo pari a quello della plusvalenza aumentato del prezzo di acquisto dei beni ceduti la plusvalenza non viene tassata nell'anno in cui è realizzata. La plusvalenza reinvestita viene considerata come destinata all'ammortamento delle nuove immobilizzazioni e dedotta dal prezzo di acquisto dei beni per il calcolo degli ammortamenti e delle ulteriori plusvalenze. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli utili non distribuiti per i quali non è stata deliberata l'impiego o la destinazione a riserva entro tre anni non sono assoggettati a tassazione d'ufficio come utili distribuiti.

Esiste la possibilità di determinare l'imponibile fiscale su base consolidata nazionale e a decorrere dal 1° gennaio 2012 è stato abrogato l'automatismo in base al quale le società del gruppo che per due anni di seguito realizzano una perdita cessano automaticamente di appartenere al gruppo. Dal 1° gennaio 2015, l'aliquota dell'imposta sulle società è unica ed è pari al 23%. Le società di persone che non hanno optato per la tassazione IBS sono assoggettate all'IGR in base alla tabella delle aliquote sopra indicata.

4. Imposta sul valore aggiunto

L'imposta è applicata a decorrere dal 1° aprile 1992. L'aliquota ordinaria è fissata al 17% fino al 31 dicembre 2016 passa al 19% dal 1° gennaio 2017, mentre per talune operazioni relative alla cessione di beni e servizi è prevista un'aliquota ridotta pari al 7% (ad es. prodotti alimentari come l'olio d'oliva, animali come cavalli e asini, periodici e libri, fornitura di gas ed energia elettrica, GPL, biglietti ferroviari, costruzione o vendita di locali ad uso abitativo e relative opere di viabilità, trattamenti medici inclusa la talassoterapia, le operazioni effettuate dai cantieri di costruzione marittima e aerea, i libri editi e distribuiti in versione digitale e fino al 31 dicembre 2020 i canoni e le spese afferenti ai servizi per l'accesso a internet da postazioni fisse nonché i costi relativi al noleggio della banda larga destinata esclusivamente alla fornitura del servizio internet da fisso) l'aliquota ridotta, pari al 7% fino al 31 dicembre 2016, passa al 9% dal 1° gennaio 2017.

Sono esenti da imposta le operazioni effettuate da operatori economici il cui volume d'affari non supera i 30.000.000 milioni di DZD e alcuni beni come i medicinali, i prodotti farmaceutici figuranti nella nomenclatura nazionale, i libri editi e diffusi in formato digitale, il pane, le farine panificabili e i cereali da cui queste derivano, lo zucchero, gli olii alimentari, le uova e le carni avicole prodotte localmente, il latte e le creme derivate. La legislazione in materia di Iva si applica anche ai non residenti che effettuano operazioni economiche in Algeria, pertanto, essi devono domiciliarsi in detto Stato (anche tramite un ufficio di rappresentanza) al fine di assolvere tutte le formalità e i pagamenti, in caso contrario l'imposta e le sanzioni sono dovute dal cliente-residente.

La legge finanziaria 2004 ha previsto l'esenzione a favore degli operatori economici non residenti e non domiciliati che effettuano operazioni con un cliente residente che beneficia dell'esenzione IVA.

5. Altre imposte

5.1 Imposta sul patrimonio

E' un'imposta progressiva per scaglioni sul patrimonio (l'aliquota varia da un minimo di 0,25% ad un massimo di 1,5%) che riguarda esclusivamente i contribuenti che possiedono beni mobili e immobili (esclusi gli investimenti finanziari e i beni relativi all'attività commerciale o professionale) per un valore netto tassabile superiore a 50.000.000 DZD. I residenti in Algeria sono soggetti all'imposta sui beni in loro possesso qualunque sia il Paese in cui si trovano. I non residenti sono soggetti solamente per i beni situati in Algeria.

Frazione di patrimonio netto tassabile	Aliquota
da 0 a 50.000.000 DZD	0%
da 50.000.001 DZD a 100.000.000 DZD	0,25%
da 100.000.001 DZD a 200.000.000 DZD	0,5%
da 200.000.001 DZD a 300.000.000 DZD	0,75%
da 300.000.001 DZD a 400.000.000 DZD	1%
Oltre 400.000.000 DZD	1,5%

5.2 Tassa fondiaria (TF)

Colpisce il proprietario (persona fisica o giuridica) di immobili o di fondi edificati e non edificati ovvero il titolare di altri diritti reali su tali beni. La base imponibile è costituita:

- per gli immobili edificati, dal valore locativo per m2 fissato per ogni zona moltiplicato per la superficie imponibile (ad esempio, per le abitazioni e i locali ad uso commerciale e professionale è costituita dalla superficie utile) con un abbattimento del 2% annuo e fino ad un massimo di 40% (50% per i capannoni industriali) in considerazione della vetustà del bene; a tale valore si applicano le seguenti aliquote: 3% per gli immobili in generale, 10% per gli immobili ad uso abitativo considerati a disposizione, dal 5% al 10% (in funzione della superficie) per i terreni che costituiscono pertinenze di edifici. Le nuove costruzioni o le appendici di costruzioni esistenti destinate ad abitazione beneficiano di un'esenzione settennale;
- per gli immobili non edificati (terreni non edificati, terreni situati in zone urbanizzate o urbanizzabili, terreni agricoli, cave di marmo e miniere a cielo aperto, saline) è ottenuta applicando alla superficie imponibile (ettari per i terreni agricoli e m2 per le altre categorie di terreni) il valore locativo fissato per ogni zona; a tale valore si applicano le seguenti aliquote: 3% per i terreni agricoli, 5% per i terreni situati in settori non urbanizzati, dal 5% al 10% (in funzione della superficie) per i terreni dei settori urbanizzati.

5.3 Tassa sull'attività professionale (TAP)

E' un'imposta locale (l'1,30% va al Comune, lo 0,59% alla provincia e lo 0,11% al Fondo Comune delle Collettività Locali) dovuta dovuta in ragione del volume d'affari (superiore a 50.000 DZD per le prestazioni di servizio e 80.000 DZD per l'attività di cessione di beni) realizzato dai contribuenti

che esercitano un'attività rilevante ai fini dell'IRG o dell'IBS volume d'affari realizzato nel corso dell'anno si applica l'aliquota del 2% ovvero l'aliquota del 3% per le attività di trasporto degli idrocarburi mediante condotte oppure l'aliquota dell'1% per le attività di produzione di beni.

5.4 Imposta forfetaria unica

A decorrere dall'1/1/2007 è stata introdotta un' "imposta forfetaria unica" (*impôt forfetarie unique - IFU*) sostitutiva dell'IRG, dell'IBS, della TVA e della TAP: i soggetti titolari di reddito d'impresa il cui volume d'affari superi 30 milioni di DZD e non hanno optato per l'imposizione secondo il regime analitico ricevono un "*avis d'évaluation*" da parte dell'Amministrazione Finanziaria con la proposta (vincolante per due anni) di pagamento di un'imposta agevolata applicata sul reddito imponibile (5% per le attività di produzione e vendita di beni e 12% per le altre attività) con un minimo sempre dovuto dalle persone fisiche pari a 10.000 DZD. Le entrate derivanti dall'IFU sono ripartite tra lo Stato (49%), i Comuni (40,25%), le province (5%), il Fondo Comune delle Collettività Territoriali (5%) e le camere di commercio.

5.5 Imposta di registro

Vendita di beni mobili e immobili: scontano un'imposta proporzionale del 5% (più l'1% a titolo di imposta ipotecaria). I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo sono soggetti ad una tassa fissa di 500 DZD mentre i contratti di locazione e sublocazione a tempo determinato di locali ad uso commerciale o professionale scontano un'imposta proporzionale del 2% con un minimo di 500 DZD. Ai contratti relativi al godimento di beni immobili per un tempo indeterminato si applica l'aliquota del 5%. Dal 2009, l'iscrizione nel registro fondiario di terreni accatastati a titolo provvisorio o definitivo sconta un'imposta fissa che varia in funzione della superficie e della tipologia di terreno (agricolo da 1000 a 3000 DZD, edificati da 2000 a 4000 DZD, edificati in comproprietà e non edificati da 1000 a 2000 DZD). Dal 2015 tutti gli atti che non sono tariffati nel CGI sono assoggettati ad imposta fissa stabilita in 1.500 DZD.

5.6 Imposta di successione e donazione

Per quanto concerne l'imposta di successione, si deve prima determinare l'asse ereditario (*actif successoral*), poi determinare la parte di ciascun avente diritto e su questa applicare l'aliquota del 5% (3% se si tratta di ascendenti, discendenti e coniugi o in caso di successione d'azienda quando i coeredi si impegnano a proseguirne l'attività). L'imposta così calcolata è ridotta del 10% per ogni figlio a carico.

Le donazioni sono tassate al 5% senza alcun abbattimento, quelle tra ascendenti, discendenti e coniugi sono esenti e quelle aventi ad oggetto azioni o partecipazioni sono tassate al 2,5%. Le trasmissioni a titolo gratuito effettuate in maniera continuativa da parte una stessa persona sono considerate come una dichiarazione anticipata e parziale di successione, pertanto, le trasmissioni successive alla prima scontano l'imposta di successione beneficiando delle stesse riduzioni previste al riguardo.

5.7 Regime fiscale delle imprese non residenti

Le imprese individuali, le società di capitali e le società di persone che esercitano temporaneamente attività di prestazione di servizi sulla base di un contratto concluso con un operatore economico algerino non aventi una stabile organizzazione o una base fissa in Algeria sono assoggettate rispettivamente all'IBS (aliquota del 24%, 25% se si tratta di lavori immobiliari) e all'IRG (applicando la tabella degli scaglioni).

La base imponibile è costituita dall'ammontare lordo del prezzo stabilito nel contratto, escluso l'importo derivante dalla vendita delle attrezzature se fatturata distintamente e gli interessi versati per il pagamento alla scadenza del contratto, a meno che l'impresa non opti, entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto, per il regime di imposizione secondo il metodo analitico.

L'imposta dovuta è prelevata alla fonte a titolo definitivo dall'operatore economico algerino che la versa entro il 20 del mese successivo a quello di pagamento.

Sugli emolumenti corrisposti dall'impresa non residente ai dipendenti stranieri è dovuta una ritenuta alla fonte calcolata applicando la tabella degli scaglioni mensile che l'impresa stessa deve versare entro il 20 del mese successivo a quello di corresponsione; la ritenuta ammonta al 20% in caso di emolumenti corrisposti al personale tecnico o ai quadri dell'impresa.

6. Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti

Sono previste tre modalità di pagamento dell'IRG:

1) versamento degli "acconti": quando l'imposta dell'anno precedente è superiore a 1.500 DZD è necessario effettuare due pagamenti, ciascuno pari al 30% dell'importo liquidato dall'ufficio (1° versamento tra il 20 febbraio e il 20 marzo, 2° versamento tra il 20 maggio e il 20 giugno), il saldo deve essere versato entro il terzo mese successivo a quello di ricevimento del ruolo;

2) ritenuta alla fonte: il versamento deve essere effettuato entro il 20 del mese successivo a quello di pagamento delle somme assoggettate a ritenuta (per i contribuenti assoggettati a IFU entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento);

3) tassazione provvisoria: i titolari di reddito d'impresa determinato con metodo analitico devono versare entro il 1° aprile di ogni anno, per la parte di detto reddito imponibile che eccede 60.000 DZD, il 10% a titolo di acconto; il versamento non è dovuto qualora dalla dichiarazione del reddito complessivo risulti una perdita.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi. Per i redditi di locazione deve essere presentata entro il 1° febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento mentre per le plusvalenze entro il trentesimo giorno successivo all'atto di vendita.

Il pagamento dell'IBS avviene mediante il versamento di tre acconti (tra il 20 febbraio e il 20 marzo, tra il 20 maggio e il 20 giugno e tra il 20 ottobre e il 20 novembre) e del saldo finale (entro il 1° aprile dell'anno successivo). Ogni acconto è pari al 30%, la base di calcolo è costituita dal reddito dell'ultimo esercizio chiuso ovvero dell'ultimo periodo d'imposta se l'esercizio non è chiuso nel corso di un anno oppure dai redditi rapportati ad un periodo di 12 mesi in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all'anno. L'eccedenza di versamento in sede di acconto rispetto all'IBS dovuta per il periodo di imposta non è rimborsata ma è riportata e scomputata dal versamento degli acconti per il periodo di imposta successivo. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno.

La ritenuta alla fonte sui canoni di locazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data di scadenza del canone mensile (indipendentemente dalla percezione). I contribuenti proprietari di immobili diversi da quelli ad uso abitativo, commerciale o professionale sono tenuti a presentare una dichiarazione entro il 1° febbraio di ogni anno.

L'IVA è versata e dichiarata mensilmente (entro il 20 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni) senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. L'IVA a credito può essere oggetto rimborso solo per i soggetti che cessano l'attività e per coloro che applicano contemporaneamente aliquote diverse. Il rimborso deve essere chiesto presentando apposita istanza, accompagnata dai documenti giustificativi, al Direttore dell'Ufficio delle Imposte territorialmente competente entro il 20 del mese successivo al trimestre civile in quello in cui emerge un credito rimborsabile superiore a 1.000.000 DZD ovvero, indipendentemente dall'importo dell'IVA a credito, entro il 20 aprile dell'anno successivo se il richiedente effettua contemporaneamente operazioni imponibili ed esenti. Inoltre, a decorrere dal 2013, le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, le società di capitali e le società di persone con volume d'affari superiore a 100.000.000 DZD che hanno optato per il regime fiscale delle società di capitali, le società con stabile organizzazione in Algeria appartenenti a gruppi societari non residenti che presentano un'imposta a credito superiore a 1.000.000 DZD possono ottenere un anticipo del rimborso, in misura pari al 50% degli acconti versati, presentando un'istanza alla Direzione Generale delle grandi imprese. Per

quanto concerne l'imposta sul patrimonio, i contribuenti il cui patrimonio netto supera la soglia di esenzione devono presentare ogni quattro anni (entro il 31 marzo) una dichiarazione dettagliata estimativa dei loro beni e dei loro debiti (mutui, ipoteche) al 1° gennaio di ogni anno d'imposta. L'imposta è liquidata dall'ufficio e deve essere versata entro 2 mesi dal ricevimento del ruolo. Anche la TF è liquidata dall'ufficio e deve essere versata entro 2 mesi dal ricevimento del ruolo. Il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione entro i due mesi successivi all'ultimazione della costruzione ovvero in caso di cambiamento della consistenza o della destinazione dell'immobile. Il pagamento della TAP si effettua mensilmente in autoliquidazione entro il 20 del mese successivo a quello nel corso del quale è stato realizzato il volume d'affari. I contribuenti devono presentare annualmente una dichiarazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ovvero entro 10 giorni dalla cessione o cessazione totale o parziale dell'attività in corso d'anno. L'IFU è versata integralmente all'atto della presentazione della relativa dichiarazione, prevista tra il 1° e il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo opzione per il pagamento frazionato, in tal caso il 50% dell'imposta dovuta è versato al momento della presentazione della dichiarazione e il restante 50% è versato in due *tranches* tra il 1° e il 15 del mese di settembre e del mese di dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Principali trattati stipulati con l'Italia

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscale, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991, ratificata in Italia con legge 14 dicembre 1994, n. 711, entrata in vigore il 30 giugno 1995.

Capitale: Algeri

Lingua ufficiale: arabo

Moneta: dinaro algerino (1 € = 115,17 DZD)

Forma istituzionale: repubblica presidenziale

Fonti informative

- sito ufficiale del Ministère des Finances, <http://www.mf.gov.dz/>
- sito ufficiale della Direction Générale des Impôts, <http://www.mfdgi.gov.dz/>
- sito ufficiale della Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie, www.caci.dz.